



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

EDIZIONE 2021

Informazione complementare
all'Info-Service «Disoccupazione»

Un opuscolo per i disoccupati

Previdenza professionale delle persone disoccupate

secondo la LADI e la LPP

INFO-SERVICE
Assicurazione contro la
disoccupazione (AD)

OSSERVAZIONI

Il presente Info-Service offre agli assicurati una panoramica delle procedure da seguire, nonché dei loro diritti e doveri oltre ad alcune fonti di informazioni sulla previdenza professionale dei disoccupati. Si basa sulle disposizioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), della relativa ordinanza (OADI; RS 837.02), dell'ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati (RS 837.174) e della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40). Questa panoramica fornisce soltanto informazioni generali. In caso di dubbio fa sempre stato il testo legale.

Le cifre indicate (p. es. importi in franchi e aliquota di contribuzione) possono subire modifiche. L'organo esecutivo competente fornisce informazioni aggiornate in merito.

I seguenti organi esecutivi rispondono alle domande relative a casi concreti:

- l'ufficio regionale di collocamento (URC);
- il servizio cantonale (SdL e KIGA);
- la cassa di disoccupazione (CD).

Tutti gli opuscoli della SECO (Info-Service) sono consultabili sul sito www.lavoro.swiss.

INDICE

1	Assicurazione obbligatoria	4
2	Salario giornaliero assicurato e contributi	4
3	Prestazioni	5
	3.1 Caso di invalidità	5-6
	3.2 Caso di decesso	6
	3.3 Osservazioni complementari	6-7
4	Esenzione delle persone disoccupate dalla previdenza obbligatoria LPP	7
5	Comunicazione di un evento assicurato (decesso o invalidità)	7

Assicurazione obbligatoria

1

Dal 1° luglio 1997 sono soggette all'assicurazione obbligatoria tramite la Fondazione istituto collettore LPP tutte le persone disoccupate (dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età) che, dopo un eventuale periodo di attesa, riscuotono indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione e il cui salario giornaliero supera CHF 82.60. Le persone assicurate presso un altro istituto di previdenza possono chiedere per scritto alla Fondazione istituto collettore LPP di essere esonerate dall'obbligo di assicurazione alla previdenza professionale. La loro domanda sarà accettata se beneficiano di una protezione sufficiente in materia di previdenza professionale (si veda la procedura al punto 4).

Salario giornaliero assicurato e contributi

2

Per salario giornaliero si intende il reddito totale che l'assicurato realizza al giorno in base alla sola indennità giornaliera, a un'indennità giornaliera connessa con un guadagno intermedio, a un programma d'occupazione temporanea o a un'occupazione a tempo parziale.

L'assicurato è sottoposto alla LPP a partire da un salario giornaliero minimo di CHF 82.60. Soltanto la parte del salario giornaliero compresa tra CHF 96.35 e CHF 330.40 deve essere assicurata. Questa parte è detta salario giornaliero coordinato. Se è inferiore a CHF 13.75, il salario giornaliero coordinato deve essere arrotondato a tale importo. Il contributo sul salario giornaliero assicurato ammonta allo 0,25% ed è versato per metà dall'assicurato e per metà dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nei giorni in cui il disoccupato non riceve indennità giornaliera tutti i contributi sono a carico del fondo di compensazione.

Gli esempi riportati qui di seguito illustrano il calcolo dei contributi:

ESEMPI	A	B	C	D	E	F
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Indennità giornaliera dell'AD	70.00	82.60 ¹	100.00 ¹	110.10 ¹	235.00	330.40
– l'importo di coordinamento	96.35	96.35	96.35	96.35	96.35	96.35
= Indennità giornaliera soggetta a contribuzione LPP	0.00	13.75 ¹	13.75 ¹	13.75 ¹	138.65	234.05 ²
QUOTA LPP: da parte dell'assicurato 0,125% al giorno	0.00	0.0171	0.0171	0.0171	0.1733	0.293
Luglio 2021: 23 giorni	0.00	0.39	0.39	0.39	3.98	6.73

¹ Se il salario giornaliero supera CHF 82.60, il minimo assicurabile è di CHF 13.75. Per un salario giornaliero compreso tra i CHF 82.60 e i CHF 110.10 ($110.10 - 96.35 = 13.75$), l'importo minimo soggetto a contribuzione LPP è quindi sempre di CHF 13.75.

² Siccome il limite superiore del salario giornaliero assicurabile è di CHF 330.40, da questa somma va dedotto l'importo di coordinamento di CHF 96.35. La parte soggetta a contribuzione LPP non può quindi superare CHF 234.05.

Prestazioni

3

La previdenza obbligatoria copre soltanto i rischi in caso di decesso e invalidità, non di vecchiaia. Di conseguenza, la previdenza professionale obbligatoria per le persone disoccupate è una classica previdenza contro i rischi (simile all'assicurazione infortuni o all'AD), e non una previdenza per la vecchiaia. Ai sensi della LPP, tuttavia, è possibile continuare a titolo facoltativo ad alimentare la previdenza per la vecchiaia (cioè il processo di risparmio) durante la disoccupazione. A tal fine bisogna presentare domanda alla Fondazione istituto collettore LPP entro 90 giorni dall'uscita dalla cassa pensioni. A prescindere dalla sua decisione, l'avere di vecchiaia accumulato fino a quel momento (prestazioni di libero passaggio dell'ultimo datore di lavoro) può essere trasferito, a titolo facoltativo e senza limiti di tempo, alla Fondazione Istituzione collettore LPP. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla Fondazione. Un'altra possibilità di continuare la previdenza per la vecchiaia è offerta alle persone il cui rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro e che al momento in cui questo rapporto si interrompe hanno almeno 58 anni compiuti (si veda il punto 4, secondo par.).

Le prestazioni in caso di decesso o di invalidità sono calcolate in base al salario giornaliero assicurato del periodo di controllo (mese civile) nel corso del quale si è verificato l'evento assicurato (salario giornaliero all'inizio dell'incapacità di lavoro che ha causato l'invalidità o il decesso, oppure il giorno del decesso stesso).

Le persone in unione domestica registrata sono equiparate ai coniugi.

Caso di invalidità

3.1

Rendita di invalidità

Il diritto alla rendita di invalidità dipende dal grado di invalidità.

Un grado di invalidità

- superiore o uguale al 70% dà diritto a una rendita intera;
- pari ad almeno il 60% dà diritto a tre quarti di rendita;
- pari ad almeno il 50% dà diritto a una mezza rendita;
- pari ad almeno il 40% dà diritto a un quarto di rendita;
- inferiore al 40% non dà diritto ad alcuna rendita.

L'importo della rendita di invalidità è calcolato in funzione dell'avere composto:

- dall'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPP acquisito dall'assicurato prima dell'inizio della presente assicurazione, e
- dalla somma dei futuri accrediti di vecchiaia secondo la LPP, senza gli interessi, per gli anni rimanenti tra l'inizio dell'assicurazione e l'età di pensionamento.

Se la persona assicurata è divenuta invalida ai sensi dell'AI, l'importo della rendita di invalidità è stabilito in funzione del suddetto avere determinante e dell'aliquota di conversione al momento in cui questa persona raggiunge l'età del pensionamento.

L'obbligo di versare le prestazioni da parte della Fondazione si estingue nel caso in cui il grado di invalidità è inferiore al 40%, al più tardi però con il raggiungimento dell'età di pensionamento da parte dell'assicurato o con il decesso dell'avente diritto.

Rendita di invalidità per i figli

La persona assicurata a cui viene versata una rendita d'invalidità ha diritto, per ogni figlio che in caso di decesso potrebbe percepire una rendita per orfani, a una rendita per figli di invalidi. La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita d'invalidità in corso.

Liquidazione in capitale

Le rendite di invalidità il cui importo è poco elevato sono versate sotto forma di liquidazione unica (art. 37 cpv. 3 LPP).

Caso di decesso

3.2

Rendita per coniuge o partner in unione domestica registrata

L'importo della rendita per coniuge o partner in unione domestica registrata ammonta:

- al 60% della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
- al 60% dell'ultima rendita d'invalidità in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità.

Rendita per orfani

L'importo della rendita per orfani ammonta:

- al 20% della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
- al 20% dell'ultima rendita d'invalidità in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità.

Osservazioni complementari

3.3

Coordinamento con altri redditi sostitutivi o provenienti da un'attività lucrativa

- La Fondazione istituto collettore LPP riduce le prestazioni per i superstiti o quelle di invalidità quando, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.
- Sono considerate redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versate alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali rendite o prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da

istituti di previdenza svizzeri ed esteri (p. es. assicurazione contro gli infortuni, assicurazione militare e assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia), ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle liquidazioni e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che potrebbe ancora essere conseguito da beneficiari di prestazioni di invalidità.

Esenzione delle persone disoccupate dalla previdenza obbligatoria LPP

4

Le persone disoccupate possono essere esonerate dall'assicurazione obbligatoria se sono affiliate a un istituto di previdenza conformemente all'articolo 47 LPP. Il modulo ufficiale per presentare la domanda di esenzione può essere ottenuto presso la cassa di disoccupazione competente oppure consultando il sito www.aeis.ch. Il modulo, debitamente compilato e munito di un'attestazione dell'istituto di previdenza e di una copia del certificato di previdenza valido, dovrà essere inviato alla competente agenzia della Fondazione istituto collettore LPP. Quest'ultima esaminerà la domanda e comunicherà la propria decisione al richiedente.

Continuazione dell'assicurazione presso la stessa cassa pensioni per gli assicurati dai 58 anni in poi (in vigore dal 1° gennaio 2021)

Gli assicurati il cui rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro e che al momento in cui questo rapporto si interrompe hanno almeno 58 anni compiuti possono rimanere assicurati presso la stessa cassa pensioni finché non assumeranno un nuovo impiego o al massimo fino all'età di pensionamento (art. 47a LPP). Se optano per questa soluzione, una volta raggiunta l'età della pensione gli assicurati avranno diritto a una rendita di vecchiaia. Possono anche scegliere se versare contributi di risparmio oltre alla previdenza professionale obbligatoria e continuare in questo modo ad aumentare la loro previdenza per la vecchiaia. Per maggiori informazioni sulla continuazione facoltativa della previdenza professionale ci si può rivolgere alla propria cassa pensioni.

Comunicazione di un evento assicurato (decesso o invalidità)

5

Per notificare un decesso o un caso di invalidità, le persone assicurate o i loro superstiti devono contattare la Fondazione istituto collettore LPP. I relativi moduli di richiesta sono disponibili presso la Fondazione istituto collettore LPP. Il modulo e i documenti necessari al versamento delle prestazioni previdenziali conformemente all'ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati devono essere inviati alla competente agenzia della Fondazione istituto collettore LPP (cfr. indirizzi di contatto sul retro).

L'inoltro di una domanda di rendita all'assicurazione contro l'invalidità deve essere immediatamente comunicata alla cassa di disoccupazione tramite il modulo «Indicazioni della persona assicurata». Anche l'URC deve esserne informato. In caso di invalidità, la concessione di una rendita LPP non può essere decisa prima che l'AI abbia preso una decisione in merito.

CONTATTI

Stiftung Auffangeinrichtung BVG Risikoversicherung für Arbeitslose (ALV)

Elias-Canettistrasse 2
Postfach
8050 Zürich
Tel.: 041 799 75 75 Fax: 044 468 22 96
www.chaeis.net/alv-arbeitslosenversicherung

Competente per:

AG, AI, AR, BE (esclusi i distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville), BL, BS, FR (distretti Lac e Singine), GL, GR (esclusi i distretti di Bregaglia, Mesocco e Poschiavo), LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS (Alto Vallese), ZG, ZH.

Fondation institution supplétive LPP Assurance de risque des chômeurs

Boulevard de Grancy 39
Case postale 660
1006 Lausanne
Tél.: 021 340 63 33 Fax: 021 340 63 34
www.chaeis.net/fr/ac-assurance-chomage

Competente per:

BE (distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville), FR (esclusi i distretti Lac e Singine), GE, JU, NE, VD, VS (escluso Alto Vallese).

Fondazione istituto collettore LPP Assicurazione di rischio per disoccupati

Stabile «Gerre 2000»
Viale Stazione 36
Casella postale
6501 Bellinzona
Tel.: 091 610 24 24 Fax: 091 610 24 25
www.chaeis.net/it/ad-assicurazione-disoccupazione

Competente per:

GR (distretti Bregaglia, Mesolcina, Poschiavo), TI.

Info-Service

Una pubblicazione della

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Direzione del lavoro, Mercato del lavoro/Assicurazione
contro la disoccupazione in collaborazione con la Fondazione
istituto collettore LPP, www.aeis.ch